

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE
DIGITALE**

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

L'ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO S.P.A. (ACRI)

Art. 1 - Scopo del Fondo Repubblica Digitale

1. Il Fondo Repubblica Digitale (di seguito denominato Fondo) di cui all'articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali anche migliorando i corrispondenti indicatori del *Digital Economy and Society Index* (DESI) della Commissione Europea.
2. Il presente Protocollo definisce le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e individua le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, nonché le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
3. Anche al fine di tenere conto del principio di omogeneità territoriale, il presente Protocollo introduce altresì un modello di selezione e finanziamento di progetti tramite la pubblicazione di bandi e prevede la valutazione dei progetti e delle procedure di monitoraggio dell'efficacia degli stessi tesi alla progressiva selezione delle metodologie che si siano rivelate più efficaci al raggiungimento degli obiettivi del Fondo.

Art. 2 - Alimentazione e durata del Fondo

1. Il Fondo, istituito dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) mediante accensione di apposito conto corrente postale vincolato alle finalità previste dalla legge, è alimentato dai versamenti effettuati annualmente dalle Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito denominate Fondazioni), per il quinquennio 2022-2026.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Fondazioni trasmettono all'ACRI le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno finanziario dei progetti di cui al precedente articolo 1, comma 1.
3. Entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di cui al successivo articolo 3, l'elenco delle Fondazioni, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione.
4. Il riconoscimento del credito d'imposta viene comunicato ad ogni Fondazione e per conoscenza all'ACRI, dal Direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziare viene effettuato dalle Fondazioni entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia. Le Fondazioni trasmettono contestualmente ad ACRI copia della relativa documentazione bancaria.
5. Ove una Fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato, ACRI ne ripartisce il pagamento tra le restanti Fondazioni e ne dà comunicazione al Direttore dell'Agenzia delle entrate e al Comitato di cui all'articolo 3 per conoscenza. Le somme così ripartite sono versate dalle Fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi dieci giorni dalla richiesta da parte di ACRI. Dell'avvenuto versamento ACRI dà comunicazione al Direttore dell'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e lo assegna alle altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati.

Art. 3 - Indirizzo strategico del Fondo

1. L'indirizzo strategico del Fondo è assicurato da un Comitato, denominato Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica Digitale (di seguito denominato Comitato), composto da sei membri, come di seguito indicati:

- a) due rappresentanti del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale;
- b) un rappresentante del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- c) tre rappresentanti espressione delle Fondazioni, designati da ACRI;

Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, due membri del Comitato Scientifico designati dallo stesso; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del Soggetto attuatore di cui al successivo articolo 4, comma 2, e un rappresentante designato dal Forum nazionale del Terzo Settore. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni del Comitato anche rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Entro due giorni dalla firma del presente Protocollo, le Amministrazioni e i soggetti competenti di cui al comma 1 comunicano le designazioni dei componenti del Comitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’ACRI. L’ACRI procede alla costituzione del Comitato entro due giorni dalla ricezione delle designazioni della maggioranza dei componenti mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comitato è, comunque, nella pienezza delle sue attribuzioni allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale indicato dal Ministro. Nella prima riunione del Comitato è nominato, con le modalità di cui al comma 9, il Vice Presidente che esercita i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
4. I membri del Comitato durano in carica per la durata del Fondo e comunque non oltre cinque anni dall’insediamento del Comitato.
5. Al Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d’azione per l’utilizzo del Fondo, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Il Comitato definisce le modalità operative per il finanziamento degli interventi e ha la supervisione generale della operatività del Fondo.
6. Il Comitato, inoltre, definisce periodicamente:
 - a) gli ambiti tematici e i *target* specifici per ogni ambito tematico;
 - b) i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare;
 - c) le procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Fondo.
7. Per le finalità di cui al comma 5, il Comitato predispose annualmente, sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 6, un resoconto sui processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche, da pubblicare sul sito ACRI e sul sito del Dipartimento della Trasformazione Digitale, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi.
8. Il Comitato tiene, altresì, conto delle raccomandazioni elaborate dal Comitato Scientifico indipendente di cui al successivo articolo 5 e può avvalersi dello stesso nell’esercizio dei propri compiti qualora emergano aspetti per i quali risulti opportuna una valutazione tecnica scientifica.
9. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Il Comitato si riunisce un minimo di tre volte l’anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti. La supervisione amministrativa del Fondo e l’attività di segreteria del Comitato sono svolte dall’ACRI, senza oneri a carico del Fondo.

11. La partecipazione al predetto Comitato non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 4 - Gestione operativa del Fondo

1. L'ACRI assicura la gestione del Fondo avendo cura della:
 - a) gestione delle entrate e delle uscite;
 - b) elaborazione e approvazione del *budget* dei costi di funzionamento;
 - c) elaborazione e approvazione del bilancio annuale con riferimento ai costi di funzionamento e ai contributi erogati. Eventuali scostamenti, adeguatamente motivati, verranno preventivamente comunicati al Comitato.
2. Per lo svolgimento della gestione operativa, l'ACRI individua, previa intesa con il Comitato, un apposito Soggetto attuatore entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
3. Il Soggetto attuatore si fa carico di tutte le attività operative quali l'approntamento degli strumenti operativi, la redazione dei bandi avvalendosi anche della collaborazione del Comitato Scientifico Indipendente, l'istruttoria *ex ante* delle proposte di progetto, la loro selezione e approvazione, le attività di comunicazione sulla base del *budget* dei costi di funzionamento approvato da ACRI a valere sulle risorse del Fondo.
4. Ai fini di assicurare la trasparenza e correttezza della gestione, ACRI nomina un revisore indipendente esterno, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, il cui onere è ricompreso nell'ambito del *budget* dei costi di funzionamento.

Art. 5 - Comitato Scientifico indipendente

1. Il monitoraggio e la valutazione d'efficacia dei progetti finanziati sono assicurati da un Comitato Scientifico indipendente composto da cinque membri.
2. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con proprio decreto, definisce i profili professionali idonei, sentito il Comitato, e nomina i componenti del Comitato Scientifico indipendente tra cui il suo Presidente, scegliendo tra persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinte nel campo del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche, maturandovi significative esperienze gestionali o accademiche. Non possono essere componenti del predetto Comitato persone che si trovino in situazione di conflitto d'interessi anche potenziale.
3. La partecipazione al predetto Comitato non dà diritto a retribuzioni, compensi, o gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 6 - Monitoraggio e valutazione di efficacia

1. Al fine di selezionare le progettualità più efficaci per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e di valutare i risultati raggiunti dai progetti finanziati dal Fondo, anche identificando le modalità di implementazione più efficaci, il Comitato di cui all'articolo 3 si avvale del Comitato scientifico indipendente che a tal fine monitora e valuta i progetti finanziati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per osservare e confrontare i livelli differenziali di competenze digitali acquisite, sono utilizzati metodi incentrati sull'approccio controfattuale, facendo ricorso ai più avanzati strumenti e metodi offerti dalla letteratura scientifica in materia di valutazione di impatto delle politiche. Le valutazioni quantitative dell'impatto dei progetti includono anche analisi sull'efficienza delle politiche, ovvero analisi costi-benefici volte a stimare il rapporto tra obiettivi conseguiti

e risorse investite per ciascun progetto valutato. A supporto dell'approccio quantitativo può farsi ricorso a metodi di natura qualitativa, in modo da tenere conto degli aspetti più specificatamente legati al processo di sviluppo di progetti e ad elementi difficilmente rilevabili attraverso la raccolta dati esclusivamente di tipo quantitativo.

3. Il Comitato scientifico indipendente concorre, altresì, a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 mediante:
a) il supporto al Comitato strategico di indirizzo nella definizione degli ambiti tematici e dei target per ogni ambito tematico di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *a*); b) il supporto alla definizione tecnica dei bandi ai fini di consentire la valutazione d'efficacia; c) la valutazione dei progetti stessi; d) esprime pareri sul processo di selezione dei progetti a supporto della funzione del Comitato d'indirizzo strategico di individuazione dei progetti maggiormente efficaci nell'accrescimento del livello delle competenze digitali dei cittadini di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
4. I costi relativi alle attività di monitoraggio e valutazione di efficacia vengono ricompresi nell'ambito del *budget* dei costi di funzionamento approvato da ACRI a valere sulle risorse del Fondo, previa valutazione del Comitato.
5. Delle modalità di valutazione, nonché della valutazione dei singoli progetti è data pubblicità su un'apposita sezione del sito del Fondo.

Art. 7 - Modalità di intervento

1. Le risorse del Fondo sono assegnate esclusivamente attraverso bandi sulla base delle priorità individuate dal Comitato di cui all'articolo 3.
2. Tenuto conto del principio di omogeneità territoriale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, nei bandi possono essere previste quote minime di destinazione delle risorse per regione o aree geografiche sovra regionali.
3. Ciascun bando prevede una chiara descrizione degli obiettivi perseguiti, delle modalità di partecipazione, dei documenti necessari, dei criteri e delle procedure di valutazione, delle modalità di erogazione del contributo, a seguito dell'indirizzo strategico del Comitato.

Art. 8 - Soggetti abilitati a presentare progetti

Ai bandi del Fondo partecipano soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e soggetti del terzo settore, da soli o in *partnership*.

Art. 9 - Trasparenza

Il Comitato d'indirizzo strategico, anche al fine di assicurare la più ampia conoscibilità e trasparenza, garantisce:

- a*) la piena diffusione del bando attraverso idonei strumenti di comunicazione;
- b*) la conoscibilità delle modalità di accesso ai contributi e delle condizioni per la partecipazione ai bandi;
- c*) adeguata pubblicità agli esiti dei processi di valutazione;
- d*) la pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati;
- e*) la pubblicazione degli esiti delle valutazioni di impatto dei singoli bandi, con evidenza dei risultati conseguiti e delle criticità generali riscontrate, oltre a raccomandazioni future a cui rendere conto per i bandi successivi.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 2, comma 3, entro il quale le Fondazioni debbono trasmettere le delibere di impegno all'ACRI, è stabilito in 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legge n. 152 del 2021. Conseguentemente, l'ACRI trasmette nei successivi 20 giorni l'elenco delle Fondazioni finanziatrici con copia delle delibere d'impegno all'Agenzia delle entrate e il Direttore della stessa comunica alle Fondazioni il credito di imposta ad esse attribuito nei successivi 30 giorni.

Vittorio Colao
Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale

Daniele Franco
Ministro
dell'Economia e delle Finanze

Francesco Profumo
Presidente
dall'Associazione di Fondazioni
e di Casse di Risparmio S.p.a.